



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quarta)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 8206 del 2023, proposto da Roberta Martino, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Pio Cappucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

- Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Ministero dell'Interno;
- Ministero della Cultura;
- Avvocatura dello Stato;
- Commissione interministeriale Ripam;
- Associazione Formez PA;
- Commissione d'esame;

in persona dei rispettivi legali rappresentanti, non costituiti in giudizio;

***nei confronti***

Carmelo Arena, Antonino Miceli, Gaetano Bartucciotto, Raffaele Esposito, non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento*

- della Graduatoria di merito e della Graduatoria dei vincitori del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato (G.U. n. 104 del 31 dicembre 2021) - Profilo operatore amministrativo/assistente gestionale (Codice AMM), con pubblicazioni sul sito di Formez Pa in data 24.02.2023, nello specifico nella parte in cui si assegna un punteggio ingiusto alla ricorrente in merito ai titoli dichiarati in domanda;

- del decreto di approvazione della Commissione esaminatrice delle relative graduatorie del 22.02.2023, pubblicato in data 24.02.2023;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi dei candidati vincitori; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. il Bando, ove interpretato in senso lesivo per parte ricorrente; d. i verbali sottesi alla valutazione dei titoli della ricorrente, sebbene non conosciuti; e. ogni altro atto istruttorio inerente la valutazione dei titoli della ricorrente, sebbene, allo stato non conosciuto; f. gli avvisi di scorrimento della graduatoria; g. nonché in ultimo della pubblicazione della "graduatoria finale rettificata" avvenuta in data 19.04.2023

*per la disapplicazione*

della clausola del bando di cui all'art. 7 comma 3 per la discriminatoria valutazione dei titoli di studio in ragione di quanto argomentato in ricorso, con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto

di spettanza, a riesaminare la posizione della ricorrente assegnandogli il maggior punteggio a cui ha diritto, in riferimento esclusivo alla valutazione dei titoli, adottando ogni provvedimento consequenziale per tutelarne la posizione; in ogni caso, con l'ordine nei confronti della P.A. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della medesima

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 c.p.a.;

Preliminarmente osservato che, ancorché parte ricorrente risulti aver flaggato, nel Modulo Deposito Ricorso, la casella in corrispondenza della richiesta di provvedimento cautelare monocratico, nondimeno l'atto introduttivo del giudizio non reca alcuna richiesta in tal senso; per l'effetto, escludendosi che vi sia luogo a provvedere ex art. 56 c.p.a.;

Ulteriormente preso atto che la parte stessa ha chiesto, *“in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati siccome la Graduatoria di merito reca soltanto identificazione con mezzo bar code dei concorsisti”*, autorizzarsi l'integrazione del contraddittorio processuale a mezzo di pubblici proclami;

Visto il comma 4 dell'art. 41 c.p.a., il quale prevede che, *“quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”*;

Preso atto di quanto dalla parte esposto, circa la difficoltà di reperimento degli indirizzi dei soggetti dalla stessa indicati quali controinteressati;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul

sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, dal quale risultino:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
4. l'indicazione dei controinteressati;
5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. il testo integrale del ricorso introduttivo.

In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e del presente decreto – il testo integrale del ricorso stesso e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta

pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- curi che sulla *home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e il presente decreto.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta.

La Camera di Consiglio per la trattazione in sede collegiale dell'istanza cautelare verrà fissata a cura del Presidente della Sezione Quarta Ter di questo Tribunale, avente competenza, a decorrere dal 1° giugno 2023, ai fini della trattazione delle controversie della specie.

P.Q.M.

così dispone:

- dichiara non doversi provvedere ai sensi dell'art. 56 c.p.a.;
- accoglie l'istanza ex art. 41 c.p.a. ed autorizza l'integrazione del contraddittorio a mezzo di pubblici proclami, con le modalità e nel rispetto dei termini di cui in

motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 1° giugno 2023.

**Il Presidente**  
**Roberto Politi**

**IL SEGRETARIO**